



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 28/03/2018

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018. CONFERMA.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	LUONGO NICOLA		A	23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO		A
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 3.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, DE MITRI MARCELLA, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA
PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo
ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 6 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018. CONFERMA.”

L'Assessore Delli Santi illustra il provvedimento.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Consiglieri assenti: n. 3 (Luongo – Di Palma - Imbrici)

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: n. 5 (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di conferma delle aliquote IMU anno 2018, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, apportando alla componente **IMU** una profonda e sostanziale modifica normativa;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

Considerato che il Regolamento IUC comprendente le componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 08/092014 e modificato con deliberazione di CC n. 6 del 03/02/2018 è stato predisposto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di IMU e come coordinamento normativo intervenuto in materia di IMU;

Visto l'art. 13 comma 13 bis, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), e che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili *ope legis* senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) – E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13): “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A connesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9 – bis

dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53):
“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%”;
- Esenzione IMU estesa agli immobili delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1 comma 21);
- Esenzione IMU al possesso della casa coniugale assegnata all'ex coniuge (art. 1 comma 16): *“l'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione dell'unità immobiliare che in Italia risultano classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Richiamati :

– l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,*

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

– L’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

– L’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 **al 28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 09 febbraio 2018 (G.U. n.38 del 15/02/2018) che ha ulteriormente differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio **al 31 marzo 2018**;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, [comma 639](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[articolo 243-bis](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [articoli 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) ..."*;

Rilevato che questo Comune per l'anno di imposta 2017, con deliberazione di consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017 come di seguito riportate:

Tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 08/09/2014 e sua modifica intervenuta con deliberazione di CC. n. 6 del 03/02/2018;

Richiamato l'art. 10 comma 7 componente IMU che ha assimilato ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.56 in data 16/03/2018 immediatamente eseguibile, analizzato il quale emerge che nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio di dover confermare per l'anno 2018 la stesse aliquote previste per lo scorso anno 2017 approvate con deliberazione di C.C. n. 24 del 27/03/2017 e di seguito riportate:

Tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille

Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Richiamato l'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (*legge di bilancio 2018*) – pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, che ha esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;
- il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 17 voti favorevoli e n. 5 contrari (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma - Imbrici)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Approvare per l'anno 2018** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2017, e come di seguito riportate:

Tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille

Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	09,60 per mille

2. **Stabilire**, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'Imposta Municipale propria, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **Inviare**, a cura del Servizio Tributi la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
4. **Dare atto, altresì, che** a decorrere dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 bis è sostituito dal seguente: *“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti disciplinanti i tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 17 voti favorevoli e n. 5 contrari (Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma - Imbrici) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo
